



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 maggio 2021  
(OR. en)

9347/21

**LIMITE**

**CORLX 293**  
**CFSP/PESC 540**  
**COAFR 149**  
**CSC 226**

## **PROPOSTA**

---

Origine: Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmata da Stefano SANNINO, segretario generale

Data: 31 maggio 2021

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto: Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che nomina un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2021)81.

All.: HR(2021)81

**HR(2021) 81**

*Limited*

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



GREFFE

**Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di  
sicurezza al Consiglio**

**del 31.5.2021**

**relativa a una decisione del Consiglio che nomina un rappresentante speciale  
dell'Unione europea per il Corno d'Africa**

**HR(2021) 81**

*Limited*

# HR(2021) 81

## *Limited*

### DECISIONE (PESC) 2021/... DEL CONSIGLIO

del XX.XX.2021

#### **che nomina un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,  
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,  
considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC<sup>1</sup> che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa.
- (2) Il mandato del sig. RONDOS scadrà il 30 giugno 2021.
- (3) È opportuno che sia nominato un nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa per un periodo iniziale di 14 mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### *Rappresentante speciale dell'Unione europea*

1. Il sig./La sig.ra *Nome Cognome* è nominato/a rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del

---

<sup>1</sup> Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62), modificata da ultimo dalla decisione (PESC) 2021/352 del Consiglio del 25 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 187).

# HR(2021) 81

## *Limited*

comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende l'area che costituisce l'obiettivo principale della strategia dell'UE per il Corno d'Africa ("strategia"), adottata mediante le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2021 (doc. 8135/21), vale a dire Gibuti, l'Etiopia, l'Eritrea, il Kenya, la Somalia, il Sud Sudan, il Sudan e l'Uganda. L'RSUE avvia inoltre un dialogo, se del caso, con i paesi del Mar Rosso, del bacino del Nilo e altri nonché con le pertinenti entità regionali o internazionali oltre il Corno d'Africa, comprese la penisola del Golfo e l'Africa settentrionale.

### *Articolo 2*

#### *Obiettivi politici*

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici della strategia dell'Unione in relazione al Corno d'Africa, che consistono nel contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.
2. L'RSUE contribuisce allo sviluppo e all'attuazione delle misure dell'UE nella regione in linea con l'approccio integrato, anche negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, coordinando tutti i pertinenti strumenti e portatori di interesse per le azioni dell'Unione. L'impegno dell'RSUE sarà rivolto a sostegno dei capi delegazione dell'UE interessati, del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), della Commissione e di altri pertinenti portatori di interesse dell'UE, compresi gli Stati membri, e in stretta cooperazione con gli stessi. L'RSUE rafforzerà l'influenza dell'UE nella regione e garantirà la coerenza degli approcci dell'UE a livello regionale.
3. Gli obiettivi politici generali ai quali l'RSUE contribuisce includono, tra l'altro:
  - a) la stabilizzazione del Corno d'Africa, con particolare attenzione a dinamiche regionali più ampie;
  - b) le transizioni politiche, ad esempio in Etiopia e Sudan, i processi di consolidamento della pace e dello Stato in Somalia e nel Sud Sudan, come anche la prevenzione e l'allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;
  - c) la cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica, in particolare con l'Unione africana (UA) e con l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);

## HR(2021) 81

### *Limited*

- d) una soluzione negoziata sulla Grande diga del rinascimento etiope e sulla promozione della cooperazione transfrontaliera nell'intero bacino del Nilo;
- e) la sicurezza intorno al Mar Rosso.

### *Articolo 3*

#### *Mandato*

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:
  - a) contribuire attivamente all'attuazione della strategia e rafforzare la coerenza e l'efficacia complessive delle attività dell'UE al fine di approfondire e rafforzare ulteriormente le relazioni e il partenariato dell'UE con il Corno d'Africa e i suoi paesi;
  - b) avviare un dialogo con tutti i pertinenti portatori di interesse della regione, i governi nazionali, le autorità regionali, le organizzazioni internazionali e regionali, la società civile, il settore privato e le diaspore, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'UE e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'UE nella regione. In tale contesto, l'RSUE si recherà periodicamente in tutti i paesi della regione.
  - c) avviare un dialogo con i principali attori al di fuori della regione che esercitano un'influenza nel Corno d'Africa, al fine di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo alla Grande diga del rinascimento etiope, al Mar Rosso, all'Oceano Indiano occidentale e al finanziamento della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) nonché alle successive iniziative in materia di sicurezza guidate dall'UA. I contatti comprendono un impegno bilaterale con, a seconda dei casi, gli Stati Uniti, il Regno Unito, i paesi del Golfo, l'Egitto, la Turchia, la Russia e la Cina, contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo, il Consiglio degli Stati arabi e africani che si affacciano sul Mar Rosso e il Golfo di Aden e altri attori pertinenti man mano che emergono;
  - d) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell'UE nei pertinenti consessi regionali e internazionali;
  - e) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza e un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'UE con l'UA e le organizzazioni regionali, in particolare l'IGAD. L'RSUE dovrebbe avviare/orientare, sostenere e promuovere meccanismi di risoluzione dei conflitti, in particolare quelli che rientrano nel quadro della titolarità dell'Africa, come pure del Medio Oriente/dell'Africa

## HR(2021) 81

### *Limited*

settentrionale, al fine di agevolare sistemi efficaci di prevenzione, allentamento delle tensioni e risoluzione pacifica delle controversie e di facilitare la riconciliazione incoraggiando il dialogo e la mediazione;

- f) seguire gli sviluppi politici e in materia di sicurezza nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'UE rivolte alla regione, al fine di formulare proposte concrete di azione, anche in relazione all'Eritrea, all'Etiopia, alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla controversia sui confini tra Sudan ed Etiopia, alla controversia sui confini tra Somalia e Kenya, alla disputa sul Nilo, alla sicurezza nel Mar Rosso e ad altre questioni che destano preoccupazione nella regione e che incidono sulla sicurezza, sulla stabilità e sulla prosperità della stessa;
- g) continuare a mobilitare il sostegno regionale e internazionale a favore delle transizioni politiche, ad esempio in Etiopia e in Sudan, in stretta cooperazione con i capi delegazione dell'UE. L'RSUE contribuirà a sostenere gli sforzi di riconciliazione a livello nazionale sulla base di un dialogo inclusivo e trasparente. L'RSUE porterà avanti gli sforzi intesi ad affrontare le conseguenze regionali delle molteplici crisi che interessano l'Etiopia, compresa la regione del Tigray, in particolare incoraggiando una soluzione pacifica delle tensioni ai confini con il Sudan e il ritiro delle truppe eritree. Per quanto riguarda il Sudan, l'RSUE concentrerà la sua azione anche sul sostegno all'attuazione dell'accordo di pace di Juba, come anche ai negoziati e all'attuazione degli accordi successivi;
- h) continuare a incoraggiare un maggiore sostegno da parte dei portatori di interesse regionali e internazionali ai processi critici di consolidamento della pace e dello Stato in Somalia e nel Sud Sudan. Al fine di integrare gli sforzi compiuti dal capo delegazione dell'UE e dagli Stati membri dell'UE, l'RSUE sosterrà l'impegno dell'UE a favore del consolidamento dello Stato in Somalia, in particolare mobilitando e coordinando azioni regionali e internazionali. L'RSUE continua inoltre a sostenere lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche tramite le missioni della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE schierate nella regione. Per quanto concerne il Sud Sudan, l'RSUE continuerà, in stretta cooperazione con il capo delegazione dell'UE, a collaborare da vicino con l'ONU, l'IGAD, l'UA e altri partner internazionali pertinenti al fine di sostenere il loro impegno a favore della rapida e piena attuazione dell'accordo di pace e della stabilizzazione generale del paese;
- i) continuare a rappresentare l'UE in qualità di osservatore nell'ambito dei colloqui condotti dall'UA sulla Grande diga del rinascimento etiope. Operando in stretto coordinamento con i capi delegazione in Egitto, Sudan ed Etiopia, l'RSUE contribuirà a

## HR(2021) 81

### *Limited*

sostenere il dialogo e la cooperazione tra le parti, creando un clima di fiducia e sviluppando misure intese a rafforzare la fiducia che potrebbero contribuire a incentivare la risoluzione della controversia sulla Grande diga del rinascimento etiope. Più in generale, l'RSUE sosterrà gli sforzi dell'UE volti a intensificare l'impegno nell'ambito della diplomazia dell'acqua nell'intero bacino del Nilo;

- j) incoraggiare la cooperazione, il dialogo e la risoluzione pacifica delle controversie intorno al Mar Rosso e instaurare relazioni privilegiate con iniziative a titolarità regionale. In stretto coordinamento con i capi delegazione della regione, l'RSUE contribuirà a sviluppare un approccio integrato alla regione del Mar Rosso e a costruire un'agenda inclusiva di cooperazione sul Mar Rosso tra i pertinenti attori regionali e internazionali;
  - k) seguire da vicino le sfide transfrontaliere che interessano il Corno d'Africa, in particolare per quanto riguarda la radicalizzazione e il terrorismo, la sicurezza marittima e la pirateria, le controversie sui confini, tutte le forme di traffico illecito e i flussi finanziari illeciti nonché le conseguenze delle crisi umanitarie sul piano politico e della sicurezza;
  - l) promuovere l'accesso umanitario e il rispetto del diritto internazionale umanitario in tutta la regione;
  - m) contribuire all'attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio e della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325/2000.
2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:
- a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'UE nei consessi regionali e internazionali, al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo l'approccio integrato dell'UE in relazione al Corno d'Africa;
  - b) concorre a mantenere una visione globale di tutte le attività dell'UE e sostiene e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione.

# HR(2021) 81

## *Limited*

### *Articolo 4*

#### *Esecuzione del mandato*

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con i competenti servizi del SEAE.

### *Articolo 5*

#### *Finanziamento*

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2022 è pari a XXX EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

### *Articolo 6*

#### *Costituzione e composizione della squadra*

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati

# HR(2021) 81

## *Limited*

all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti servizi del SEAE o le delegazioni dell'UE per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

### *Articolo 7*

#### *Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE*

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

### *Articolo 8*

#### *Sicurezza delle informazioni classificate UE*

L'RSUE e i membri della squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio<sup>2</sup>.

### *Articolo 9*

#### *Accesso alle informazioni e supporto logistico*

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

---

<sup>2</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

## HR(2021) 81

### *Limited*

#### *Articolo 10*

##### *Sicurezza*

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

#### *Articolo 11*

##### *Relazioni*

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ad altri gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio "Affari esteri". L'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

## HR(2021) 81

### *Limited*

#### *Articolo 12*

##### *Coordinamento*

1. Nell'ambito della strategia, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercano contatti con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle del SEAE, delle delegazioni dell'Unione e della Commissione, e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri nella regione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Somalia. Se necessario, l'RSUE, i comandanti delle operazioni dell'UE e il comandante dell'operazione civile si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

#### *Articolo 13*

##### *Assistenza in relazione ai reclami*

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Corno d'Africa e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

#### *Articolo 14*

##### *Riesame*

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione

## HR(2021) 81

### *Limited*

relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022.

#### *Articolo 15*

#### *Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---